



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 46 della Commissione amministratrice

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 1 RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, DELLA LP 15/2018 NEL PROFILO DI OPERAIO QUALIFICATO DI II LIVELLO, CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL SETTORE IDRAULICO-FORESTALE (E CORRISPONDENTI CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO E CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO).

L'anno **2023**, addì **18** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Assente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale di Trento e Sopramonte assume, per l'esecuzione di interventi previsti nel Piano Programma Lavori, operai forestali stagionali con il contratto integrativo provinciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria;

atteso che il periodo di assunzione annua è relativo a massimo 180 giornate lavorative e che tale periodo da diritto alla riassunzione l'anno successivo permanendo la necessità di utilizzare le maestranze;

rilevato che nel corso degli ultimi anni per pensionamento, dimissioni, ecc. le maestranze aziendali si sono sempre più ridotte passando da 24 unità a 12;

considerato che nel corso degli anni anche attraverso vari documenti aziendali è stata abbozzata la riflessione per la stabilizzazione degli operai stagionali in servizio continuativo che per alcuni soggetti è pluridecennale;

accertato che il contratto integrativo del 3 novembre 2017 prevede all'articolo 15 (in riferimento agli articoli 46, 47, 48 del CCNL 7 dicembre 2010) che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo i 10 anni consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e con effettuazione di almeno 125 giorni di effettivo lavoro nell'ultimo anno, non si applica al personale dipendente degli Enti di gestione dei Parchi naturali provinciali e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, non escludendo di fatto che tale previsione trovi applicazione alla Azienda forestale;

accertato tuttavia che il Verbale di accordo del 25 settembre 2018 sottoscritto dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalle organizzazioni sindacali a maggior specificazione e integrazione del contratto integrativo provinciale 3 novembre 2017 all'articolo 1 dispone che: *"si applicano agli operai forestali comunali (e quindi aziendali) le modifiche apportate al contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai forestali di data 3 novembre 2017 già richiamato in premessa, esclusa la norma contenuta nell'articolo 15"*;

atteso che come specificato l'articolo 15 del contratto provinciale si riferisce alla stabilizzazione diretta di operai in possesso della anzianità decennale;

dato atto che l'accordo integrativo 25 settembre 2018 prevede invece all'articolo 3 che: le parti convengono che la normativa di cui all'articolo 12, della L.P. 3.8.2018 n. 15, "misure per il superamento del precariato" può trovare applicazione, alle medesime condizioni ivi previste, anche ai lavoratori a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori idraulico forestale e idraulico agraria;

vista la L.P. 3.8.2018 n. 15 Misure per il superamento del precariato che all'articolo 12 prevede:

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano

triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione n. 8 di data 27.12.2022, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione inerente gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

vista la deliberazione n. 1 di data 17.01.2023, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della ragioniera Elga Speranza, collaboratrice amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato;

vista inoltre la delibera della Giunta provinciale n. 1863 del 12 ottobre 2018 avente per oggetto "criteri per l'applicazione dell'articolo 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15;

atteso che il Comune di Trento ha inserito la stabilizzazione degli operai nel D.U.P.;

rilevato altresì che il Comune di Trento negli indirizzi 2020 alle società e aziende controllate e nello specifico agli indirizzi inviati all'Azienda forestale (ns. prot. n. 175 del 24/01/2020) ha inserito nel punto personale, tra le altre previsioni, che l'Azienda è autorizzata alla stabilizzazione del personale precario, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15;

considerato che con deliberazione n. 16 del 28 maggio 2020 la Commissione amministratrice ha deciso l'applicazione delle facoltà previste dalle procedure disciplinate dall'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 concernente le misure per il superamento del precariato;

rilevato che con la deliberazione citata la Commissione amministratrice ha dato mandato:

di autorizzare il direttore ad avviare la procedura di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 per gli operai forestali stagionali;

di demandare al direttore l'emanazione degli avvisi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse relative alle posizioni da stabilizzare ai sensi del comma 1 dell'articolo 12;

di demandare al direttore in successione agli avvisi di cui al comma 3 e previa autorizzazione del Comune di Trento per quanto riguarda il numero di posti messi a concorso/selezione, l'emanazione del bando per la procedura concorsuale riservata;

considerato che sono state svolte le procedure di stabilizzazione relative al comma 1 dell'articolo 12 della l.p. citata;

considerato invece di confermare l'applicazione del comma 2 dell'articolo 12 con l'emanazione di un bando con la previsione di due posti di cui uno riservato;

preso atto che l'autorizzazione comunale prot. 405 di data 05/03/2021 richiesta con note prot. 1234 di data 18/06/2020 e successiva prot. 97 di data 19/01/2021 condiziona il numero di posti da mettere a concorso per l'accesso dall'esterno, ulteriori rispetto alla posizione da stabilizzare, alla capienza del trasferimento di parte corrente a copertura dei costi sociali già stanziato nel bilancio comunale;

considerato che a fronte di un costante e invariato trasferimento di risorse non è possibile allo stato di aumentare la possibilità di assunzione confermando quindi i due posti a concorso di cui uno riservato alla stabilizzazione e riservando ulteriori assunzione ad un preciso accordo con il Comune di Trento utilizzando gli idonei in graduatoria;

verificato che con riferimento alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 le stesse prevedono una riserva di posti, non superiore al 50%, in concorsi pubblici banditi in via straordinaria, nel triennio 2018-2020 nei confronti del personale in possesso dei requisiti;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanciato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

1. di confermare al direttore quanto stabilito con deliberazione n. 16/2020 ed avviare la procedure di stabilizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 12;

2. di demandare al direttore l'emanazione degli avvisi di pubblica selezione per l'assunzione di due operai forestali qualificati di cui un posto riservato alla stabilizzazione di cui al punto 1;

3. di prevedere nel bando di selezione che la graduatoria finale possa essere mantenuta valida per n. 3 anni per eventuali ulteriori assunzioni qualora dovessero verificarsi dei pensionamenti per raggiunta età delle maestranze attualmente assunte o per altre esigenze, riservando comunque ulteriori assunzione, utilizzando gli idonei in graduatoria, ad un preciso accordo con il Comune di Trento sulla base della valutazione della capienza del trasferimento di parte corrente a copertura dei costi sociali;

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;

ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
Paolo Visconti

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 19/07/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 30/07/2023

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher